

	<b>Comune di Rho</b>	<b>Numero</b>  <b>64</b>	<b>Data</b>  <b>30/10/2012</b>
---	----------------------	--------------------------------	--------------------------------------

## Deliberazione di Consiglio Comunale

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ESERCIZIO 2012: MODIFICA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 22/03/2012.**

**Copia Conforme**

L'anno duemiladodici, addì trenta del mese di Ottobre, alle ore 20.30, presso l'Aula Consiliare, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

Nominativo	Qualifica	Pres.	Nominativo	Qualifica	Pres.
Isidoro Giovanni Vittorio	Presidente	SI	Kirn Giovanni	Consigliere	SI
Romano Pietro	Sindaco	SI	Caputo Francesca	Consigliere	NO
Ottolina Paolo Maria	Consigliere	SI	Lemma Giuseppe Sandro	Consigliere	SI
Tagliabue Stefano	Consigliere	SI	Giudici Simone	Consigliere	SI
Falcone Francesco	Consigliere	SI	Colombo Cesare	Consigliere	SI
Forloni Giuseppe	Consigliere	SI	Giussani Stefano	Consigliere	SI
Addisi Luigi Calogero	Consigliere	NO	Tizzoni Marco	Consigliere	SI
Valassina Luigi	Consigliere	SI	Lampugnani Oscar Carlo	Consigliere	SI
Sibilani Nicola	Consigliere	SI	Turconi Igor Stefano	Consigliere	SI
Margjoni Eliona	Consigliere	SI	Guglielmo Vito Antonio	Consigliere	SI
Sinigaglia Marisa	Consigliere	SI	Cecchetti Fabrizio	Consigliere	NO
Fadonougbo Koffi Michel	Consigliere	SI	Pellegrini Carolina	Consigliere	SI
Rovelli Ercole Gianni	Consigliere	SI			

Assiste il Vice Segretario Generale, dott.ssa Marcocchia Emanuela, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Isidoro Giovanni Vittorio, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ESERCIZIO 2012: MODIFICA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 22/03/2012.**

---

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Tributi, Patrimonio e Società partecipate, sig. Andrea Orlandi:

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visti:

- il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;
- il D.L. n. 201 del 06.12.2011 e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione n. 214 del 22.12.2011, che prevede l'anticipazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

Richiamati altresì:

- il D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992, istitutivo dell'ICI, al quale il predetto decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative in quanto compatibili;
- il D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 ed in particolare l'art. 52, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte del D.Lgs. n. 23/2011 e del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011;

Dato atto che con:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 22 marzo 2012 è stato approvato il testo del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria tenendo conto delle disposizioni in vigore a quella data;
- deliberazioni di Consiglio Comunale n. 30 del 24 maggio 2012 e n. 62 del 30 ottobre 2012 è stato modificato il Regolamento di cui sopra recependo alcune modifiche introdotte con la conversione in Legge n. 44 del 26.04.2012 del D.L. n. 16/2012 al D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e le linee guida pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 11.07.2012 in materia di atti regolamentari tributari;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 22 marzo 2012, con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni per l'esercizio 2012;

Preso atto che il D.L. n. 101/2011 prevedeva un raffronto tra il gettito ICI dell'esercizio 2010 ed il gettito IMU e che in base a questo confronto nessun Comune può ottenere con l'IMU 2012 più di quanto raggiunto con l'ICI 2010, per cui il gettito aggiuntivo eventualmente ottenuto viene sottratto con un taglio da parte del Ministero dei fondi di riequilibrio;

Visto che il Ministero dell'Economia ha modificato il gettito ICI assegnato al Comune di Rho, per cui questa rideterminazione ha causato una diminuzione del fondo di riequilibrio spettante al Comune di Rho stimabile in € 820.000,00=;

Richiamato inoltre, l'art. 16, comma 6, del D.L. n. 95/2012 (convertito in Legge n. 135/2012), secondo cui il Fondo Sperimentale di Riequilibrio dei comuni viene ridotto di € 500 milioni nell'esercizio 2012 e di € 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, e di € 2.100 milioni a decorrere dall'esercizio 2015;

Dato atto che, per effetto delle riduzioni citate, in mancanza di rideterminazione delle aliquote relativamente al Patto di stabilità 2012 non si sarebbe in grado di garantire i saldi finanziari di parte corrente di competenza, rispetto alle previsioni iniziali di bilancio;

Precisato che:

- il comma 169 della Legge n. 296/2006 prevede che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- l’art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali;
- il D.M. 20 agosto 2012 ha prorogato ulteriormente il termine di approvazione dei bilanci di previsione rispetto all’ultima scadenza stabilita al 30 settembre, fissandola al 31 ottobre;
- il D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 ha confermato la possibilità per gli enti locali di rivedere le aliquote IMU e di approvare i regolamenti tributari entro il 31 ottobre 2012;

Tenuto conto che nella definizione delle aliquote occorre tenere in debita considerazione l’impatto delle nuove disposizioni e che le scelte gestionali devono garantire il rispetto degli equilibri di bilancio, anche in considerazione della citata revisione del fondo sperimentale di riequilibrio;

Ritenuto, quindi, opportuno intervenire rivedendo le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) attualmente in vigore;

Richiamato l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito nella Legge n. 214/2011) ed in particolare i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 in materia di modulazione dell’aliquota base, dell’aliquota ridotta e della detrazione;

Considerata l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di intervenire apportando una modifica all’attuale aliquota base pari allo 0,8% innalzandola a 0,92%, e rimodulando le aliquote previste per le abitazioni locate con i contratti tipo e le abitazioni sfitte, introducendo un’ulteriore differenziazione per l’aliquota relativa alle abitazioni concesse in uso gratuito rispetto a quanto stabilito nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 22/03/2012;

Ritenuto opportuno definire la casistica relativa all’abitazione concessa in uso gratuito e quindi i soggetti beneficiari facendo riferimento a quanto già previsto in passato in regime di I.C.I. e nel relativo Regolamento comunale e prevedere pertanto che deve intendersi:

“abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari” l’abitazione in cui quest’ultimi hanno fissato la propria dimora abitualmente e residenza anagrafica. Con il termine di familiari s’individuano: i figli, per gli immobili concessi in uso gratuito da parte dei genitori e viceversa; i fratelli, per gli immobili concessi in uso gratuito da parte di altri fratelli; i nipoti, per gli immobili concessi in uso gratuito dai nonni e viceversa. L’elencazione precedente è tassativa pertanto risultano esclusi i rapporti di parentela non specificatamente individuati. Non è altresì ammessa la concessione in uso gratuito tra coniugi;

Ritenuto di stabilire, altresì, che:

- ove non espressamente previsto in maniera diversa, le aliquote differenziate non si applichino alle pertinenze, per le quali si dovrà invece fare riferimento all’aliquota base;
- i proprietari di abitazione locate con i contratti tipo e concesse in uso gratuito sono tenuti, per poter applicare su tali unità immobiliari l’aliquota differenziata anziché quella base, a presentare apposita comunicazione nelle forme, con le modalità e nei termini stabiliti dal

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria demandando al Funzionario responsabile dell'imposta la relativa attuazione;

- che le comunicazioni di cui al punto precedente dovranno essere correttamente compilate con tutte le informazioni richieste dalla modulistica appositamente predisposta, pena il mancato riconoscimento del diritto all'applicazione dell'aliquota differenziata;

Ritenuto di confermare nella misura di € 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, come definite in precedenza, detrazione spettante anche per le fattispecie di cui all'art. 6, comma 3 bis, ed all'8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992 nonché ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della Legge n. 662/1996;

Dato atto che la suddetta detrazione è da applicare secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, ed è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Precisato che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (€ 200,00), non può superare l'importo massimo di € 400,00;

Dato atto che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui all'art. 13, comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, l'aliquota di base dello 0,76 per cento;

Precisato che la modifica delle aliquote come sopra precisato porta ad un incremento del gettito tributario stimabile in circa € 2.000.000,00 pertanto la previsione complessiva di gettito IMU 2012 ammonta a € 15.912.800;

Richiamato il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare dei Conti nella seduta del 29/10/2012;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Direttore Area Servizi di Programmazione economica e delle Entrate;

Visto l'emendamento prot. n. 51145 del 30/10/2012 presentato dai Consiglieri Comunali, sigg. Valassina, Sibilani e Turconi, corredato dal parere di regolarità contabile espresso dal Direttore Area Servizi di Programmazione economica e delle Entrate, che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A);

Segue la discussione alla quale partecipano i Consiglieri comunali, sigg. Lemma, Sibilani, Tizzoni, Colombo, Forloni, Kirn, Guglielmo, Lampugnani, Tagliabue, Turconi, Oltolina, Pellegrini, l'Assessore al Bilancio, sig. Orlandi, e il Sindaco;

A tal punto il Presidente pone in votazione l'emendamento succitato:

Presenti n. 22

Astenuti n. 4 (Kirn, Lemma, Pellegrini, Rovelli - PdL)

Votanti n. 18

Voti favorevoli n. 14

Voti contrari n. 4 (Colombo, Giudici, Giussani - LEGA NORD; Tizzoni - Gente di Rho)

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la surriportata votazione;

### APPROVA

l'emendamento presentato dai Consiglieri Valassina, Sibilani e Turconi.

Successivamente il Presidente pone in votazione la proposta così come sopra emendata:

Presenti n. 22

Votanti n. 22

Voti favorevoli n. 14

Voti contrari n. 8 (Colombo, Giudici, Giussani - LEGA NORD; Kirn, Lemma, Pellegrini, Rovelli - PdL; Tizzoni - Gente di Rho)

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 14 voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

### D E L I B E R A

1. di rideterminare, quindi, per l'anno 2012, sulla base dei motivi espressi in premessa, le aliquote e detrazioni relative all'Imposta Municipale Propria (IMU) come segue:

<b>ALIQUOTA BASE</b>	<b>0,92 per cento</b>
----------------------	-----------------------

2. di stabilire, per l'anno 2012, che l'aliquota base si applica a tutte le fattispecie ad esclusione di quelle di seguito riportate:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
<b>Abitazioni principali ed una pertinenza per categoria catastale - C2, C6, C7</b>	<b>0,43 per cento</b>
<b>Abitazioni locate con i contratto tipo ai sensi dell'art.2, comma 3, Legge 431/1998 e recepiti con l'Accordo Locale per la Città di Rho.</b>	<b>0,43 per cento</b>
<b>Abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni e relative pertinenze</b>	<b>1 per cento</b>
<b>Abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari a condizione che costoro vi abbiano fissato la propria dimora abitualmente e residenza anagrafica e rientrino nella definizione di cui al</b>	<b>0,7 per cento</b>

successivo punto 4)	
<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale</b> di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n.557/1993 convertito in Legge n.133/1994	<b>0,2 per cento</b>

CATEGORIA CATASTALE	ALIQUTA
C.1 Negozi e botteghe	<b>0,88 per cento</b>
C.3 Laboratori per arti e mestieri	
C.7 tettoie chiuse od aperte	
D.1 Opifici	
A.10 Uffici e studi privati	

CATEGORIA CATASTALE	ALIQUTA
D.2 Alberghi e pensioni	<b>0,95 per cento</b>
D.5 Istituti di credito, cambio e assicurazione	
D.7 Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività industriale	
D.8 Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività commerciale	

3. di precisare che con il termine di familiari s'individuano: i figli, per gli immobili concessi in uso gratuito da parte dei genitori e viceversa; i fratelli, per gli immobili concessi in uso gratuito da parte di altri fratelli; i nipoti, per gli immobili concessi in uso gratuito dai nonni e viceversa. L'elencazione precedente è tassativa pertanto risultano esclusi i rapporti di parentela non specificatamente individuati. Non è altresì ammessa la concessione in uso gratuito tra coniugi;
4. di stabilire, altresì, che:
  - ove non espressamente previsto in maniera diversa, le aliquote differenziate non si applichino alle pertinenze, per le quali si dovrà invece fare riferimento all'aliquota base;
  - i proprietari di abitazione locata con i contratti tipo e concesse in uso gratuito sono tenuti, per poter applicare su tali unità immobiliari l'aliquota differenziata anziché quella base, a presentare apposita comunicazione nelle forme, con le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria demandando al Funzionario responsabile dell'imposta la relativa attuazione;
  - che le comunicazioni di cui al punto precedente dovranno essere correttamente compilate con tutte le informazioni richieste dalla modulistica appositamente predisposta, pena il mancato riconoscimento del diritto all'applicazione dell'aliquota differenziata;
5. di fissare nella misura di € 200,00 la detrazione per "abitazione principale" e relative pertinenze, come in premessa indicate;
6. di dare atto che la suindicata detrazione è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (€ 200,00), non può superare l'importo massimo di € 400,00;
7. di precisare che l'aliquota e la detrazione per abitazione principale e relative pertinenze si applicano anche a:
  - a) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- a) l'immobile ex casa coniugale assegnato a coniuge a seguito di provvedimento giudiziale di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o divorzio.
  - b) alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, e residenti nel Comune di Rho. A questa fattispecie non si applica la maggiorazione della detrazione per i figli;
  - c) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
8. di rimandare per quanto attiene la definizione di abitazione principale e relative pertinenze, modalità di determinazione della base imponibile e di applicazione di aliquote e detrazioni al D.L. n. 201/2011 ed alla rispettiva legge di conversione n. 214/2011 nonché alle altre norme a cui la stessa fa rinvio;
  9. di procedere alla pubblicazione con le modalità indicate nella nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 5343/2012 del 6 aprile 2012 entro trenta giorni dall'esecutività, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
  10. di prendere atto di quanto stabilito dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214 per quanto attiene la pubblicazione della presente deliberazione in sostituzione dell'avviso previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo del D.Lgs. n. 446/97.

\*\*\*\*\*

Successivamente il Presidente invita il Consiglio Comunale a procedere alla votazione per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, vista l'urgenza di provvedere ai necessari adempimenti informativi legati alle scadenze tributarie;

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Presenti n. 22

Votanti n. 22

Voti favorevoli n. 14

Voti contrari n. 8 (Kirn, Lemma, Pellegrini, Rovelli - PdL; Colombo, Giudici, Giussani - LEGA  
NORD; Tizzoni - Gente di Rho)

Con n. 14 voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

#### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

---

Proposta n. 101

Allegato alla delibera Nr. 64 del 30/10/2012

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ESERCIZIO 2012: MODIFICA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 22/03/2012.

**Parere in merito alla regolarità tecnica: favorevole**

**Il Direttore AREA 4  
f.to Vittorio Dell'Acqua**

**Parere in merito alla regolarità contabile: favorevole**

**Il Direttore AREA 4  
f.to Vittorio Dell'Acqua**



Della premessa deliberazione venne riconosciuto e proclamato l'esito.

**IL PRESIDENTE**  
**F.to Isidoro Giovanni Vittorio**

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
**F.to Marcoccia Emanuela**

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune il giorno 05/11/2012 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 - comma 1° - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
**F.to Marcoccia Emanuela**

---

### **ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

Atto esecutivo il 16/11/2012 a norma dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. n. 267/2000.

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
**F.to Marcoccia Emanuela**

---